

Controlli no limits su chi beneficia del fondo garanzia pmi

I soggetti richiedenti l'accesso al fondo di garanzia pmi e i beneficiari finali debbono consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del gestore del fondo e degli organismi regionali, nazionali e comunitari. Arrivano le nuove regole per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da parte del Medio credito centrale, orientati all'accertamento della effettiva destinazione dei finanziamenti da parte del fondo di garanzia Pmi. È con il decreto del 2 settembre 2015 rubricato «modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21-10-2015 n. 245)». Il gestore del fondo è tenuto a effettuare controlli documentali su un campione di operazioni ammesse all'intervento del fondo. L'individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni per le quali i soggetti richiedenti hanno comunicato l'avvenuta erogazione ovvero, per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, l'avvenuta concessione del finanziamento. Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del fondo. L'estrazione del campione avviene

su base giornaliera selezionando le operazioni, precedentemente ordinate per data di comunicazione dell'erogazione o di concessione del finanziamento e nel caso di più operazioni la cui comunicazione è avvenuta nello stesso giorno, per numero di posizione assegnato, con un intervallo determinato in funzione della percentuale di campionamento, ossia una operazione ogni dieci nel caso di percentuale pari al 10% o una ogni venti nel caso di percentuale pari al 5%. Il gestore del fondo può proporre al consiglio di gestione di deliberare l'effettuazione di controlli documentali o in loco sulla base di fatti rilevanti relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i

I controlli Mcc per l'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti

| | |
|--|---|
| Controlli in loco | I soggetti richiedenti l'accesso al fondo di garanzia e i beneficiari finali debbono consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del gestore del fondo e degli organismi regionali, nazionali e comunitari |
| Controlli documentali su un campione di operazioni ammesse all'intervento del fondo | Il gestore del fondo è tenuto a effettuare controlli documentali su un campione di operazioni ammesse all'intervento del fondo. L'individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni per le quali i soggetti richiedenti hanno comunicato l'avvenuta erogazione ovvero, per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, l'avvenuta concessione del finanziamento |
| Campionamento casuale | Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del fondo |

soggetti richiedenti, o relativi ai soggetti richiedenti, ovvero se a seguito di accertamenti periodici effettuati sul campione statistico estratto non sia rispettata la rappresentabilità dei soggetti richiedenti. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal consiglio di gestione. La documentazione deve essere inviata al gestore del fondo da parte del soggetto richiedente entro 2 mesi, ovvero 1 mese per le operazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione.

Cinzia De Stefanis